



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2304/2011 promossa da:

**CLIENTE TIZIO**

**CLIENTE CAIO**

**OPPONENTI**

**CONTRO**

**BANCA**

**OPPOSTO**

Avente ad oggetto: opposizione a precetto

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2014 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.

Il fascicolo veniva quindi rimesso a questo Giudice per la decisione solo in data 9.10.2014.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premettendo di aver ricevuto notifica, da parte di **BANCA** nella qualità di procuratrice di (OMISSIS) (cessionaria dei crediti vantati da Banca SPA giusta decreti ingiuntivi pronunciati dal Tribunale di Roma e contrassegnati dai n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) di atto di precetto per l'importo di euro 181.631,12 comprensivo di interessi e spese oltre interessi di mora dal 1.4.2010 al saldo e rilevando, per un verso, la nullità dell'atto di precetto ai sensi degli articoli 617 e 480 c.p.c., eccependo per altro verso, la prescrizione del diritto fatto valere, oltre la nullità delle somme pretese e a causa della eccessiva onerosità e la erroneità delle spese legali menzionate in precetto, con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato i signori **CLIENTE TIZIO** e **CLIENTE CAIO** convenivano in giudizio la **BANCA** per sentir dichiarare la nullità o inefficacia dell'atto di precetto, notificato per carenza di elementi giuridicamente ritenuti essenziali per la sua validità; nel merito, gli oppositori istavano per la dichiarazione, in via principale, dell'estinzione del credito vantato per prescrizione ordinaria decennale e, in subordine, della nullità del credito in ragione dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, ovvero dell'indeterminatezza del credito e comunque della erronea determinazione delle competenze effettuata in precetto; il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese del giudizio.

Si costituiva la parte opposta, la quale deduceva l'infondatezza della proposta opposizione e ne richiedeva il rigetto, con vittoria di onorari, diritti e spese del giudizio.



Proposta querela di falso da parte degli opposenti avente per oggetto l'avviso di ricevimento in data 23.10.2002 allegato in copia al fascicolo di parte opposta sub doc. n. 5, e ritenuta la causa matura per la decisione senza attività istruttoria e sulla base dei documenti in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.6.2014, alla quale era trattenuta in decisione dalla scrivente, *medio tempore* subentrata ai precedenti istruttori, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.

\*\*\*

1. Va osservato in via preliminare che le parti opponenti hanno concluso, all'udienza di precisazione delle conclusioni, anche in via istruttoria, innanzitutto per la rimessione della causa sul ruolo al fine dell'espletamento del procedimento incidentale di querela di falso già proposta all'udienza del 16.2.2012 e non ammessa dal precedente Giudice Istruttore. Ulteriormente, i **CLIENTI** hanno insistito affinché venga ordinata alla **BANCA** il deposito di copia dei contratti di conto corrente sulla base dei quali venne effettuato il calcolo del credito preteso, con conseguente disposizione di CTU, di carattere contabile idonea a verificare la posizione creditoria di cui ai decreti ingiuntivi n. (OMISSIS)/1996 e (OMISSIS)/1997.

Tali conclusioni non meritano di essere accolte.

1.1. Per quanto concerne la proposizione della querela di falso, occorre considerare che il documento di cui si discute (allegato quale doc. n. 5 al fascicolo di parte opposta) è rappresentato dall'avviso di ricevimento di lettera raccomandata recante data di spedizione 21.10.2002 inviata all'indirizzo dei signori CLIENTI e firma per esteso, se pur con grafia illeggibile, dal soggetto ricevente.

Va innanzitutto osservato che se pur in questo caso non sia stata prodotta dall'opposta la ricevuta della spedizione della lettera raccomandata — produzione che, unitamente alla lettera raccomandata consente di presumere, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, in ragione delle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, l'arrivo dell'atto al destinatario e la conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso (cfr. tra tutte sent. Cass. 4.6.2007 n. 12954 (successive tutte conformi) - tuttavia la produzione in causa dell'avviso di ricevimento (sebbene in copia, ma non vi è stata contestazione di conformità tra la copia e l'originale) non consente di dubitare dell'avvenuta spedizione e del ricevimento del piego.

Deve anche sottolinearsi che secondo l'indirizzo giurisprudenziale che appare prevalente, e che è stato anche di recente ribadito dalla Corte di legittimità, "*La lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente*" (così sent. Cass. 18.10.2005 n. 20144; sent. Cass. 24.11.2004 n. 22133; ord. Cass. 24.6.2013 n. 15762; sent. Cass. 22.10.2013 n. 23920; tra le più recenti giurisprudenza di merito cfr. sent. Trib Salerno 21.6.2010).

Ulteriormente, e con specifico riferimento alla ricezione della lettera raccomandata di cui si discute, rileva il Tribunale che nel caso di specie, non trattandosi di fattispecie di notificazione di atti giudiziari, non possa ritenersi applicabile la speciale normativa di cui alla legge n. 890 del 1982, la quale prevede per l'agente postale l'obbligo di indicare se il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge, **con conseguente presunzione, per il caso contrario, che la firma illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario**; così sent. Cass. SU n. 9962/2010.

L'interpretazione della Corte di legittimità come proposta nella citata pronuncia fa infatti riferimento alla notificazione degli atti giudiziari che avvenga a mezzo del servizio postale.

Nel caso oggetto del presente giudizio, viceversa, si discute della diversa fattispecie di invio e ricezione di posta raccomandata. Le condizioni generali del servizio postale (decreto 9.4.2001, citato dalla difesa della parte opponente) stabiliscono quali siano i soggetti abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario (componenti nucleo familiare, soggetti conviventi, collaboratori familiari, portiere, ove sussista il relativo servizio), non anche che il postino sia tenuto agli ulteriori adempimenti di cui alla legge sulle notifiche a mezzo posta, non potendosi equiparare i due servizi e le funzioni esercitate dall'agente postale nelle due diverse situazioni considerate.

Ne deriva che ove, come nel caso di specie, si tratti di posta raccomandata, non può concludersi che in mancanza della precisazione che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge (sulle notifiche a mezzo posta) la firma apposta dal ricevente sia riportabile senz'altro al destinatario (coerentemente, peraltro, il modello dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata prevede, al contrario della cartolina attestante la notifica dell'atto giudiziario, esclusivamente lo spazio per la firma del ricevente, così solo prescrivendosi al postino la consegna alle persone indicate nelle condizioni generali del servizio postale, senza ulteriori adempimenti) (arg. anche da sent. Cass. 13.6.2006 n. 13651 secondo la quale *"L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà dal suo canto provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa"*).

Da tutto quanto sin qui motivato discende che la querela di falso come proposta dagli oppositori all'udienza del 16.2.2012, volta alla dimostrazione della circostanza che la lettera raccomandata non porti sottoscrizione riconducibile né al signor **CLIENTE TIZIO** né alla signoria **CLIENTE CAIO**, non appare rilevante ai fini del decidere, ben potendo l'avviso di ricevimento essere stato idoneamente sottoscritto, nel rispetto delle condizioni generali del servizio postale, da uno degli ulteriori soggetti ivi indicati e ritrovati dal postino all'indirizzo del destinatario. Né alcunché hanno chiesto di provare gli oppositori in merito (neanche essendo di per sé sola determinante ed assorbente, ai fini di cui si discute e in ragione del più ampio spettro di soggetti indicati nelle condizioni generali del servizio postale, la documentazione allegata al fascicolo di parte sub 2 e sub 3 e relativa alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni di salute della figlia convivente degli oppositori).



1.2. Quanto alle ulteriori istanze istruttorie, ovvero all'ordine di esibizione e alla consulenza tecnica d'ufficio – pur volendo prescindere dalla considerazione per cui nell'atto introduttivo del giudizio gli stessi opposenti avevano dichiarato di non aver intenzione di porre in discussione i titoli esecutivi – ritiene il Tribunale che le Contestazioni inerenti alla quantificazione del credito come portata dai decreti ingiuntivi poste alla base dell'atto di precetto qui opposto siano improponibili nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità delle relative istanze di prova.

E' infatti noto che *"il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo pecche non opposto) copre i fatti estinti ed (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per, fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una, qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione"* (così da ultimo sent. Cass. 14.2.2013 n. 3667, precedenti tutti conformi).

Anche per tale verso, dunque, le conclusioni istruttorie rese all'udienza di precisazione delle conclusioni non possono trovare accoglimento.

2. Passando all'esame del merito della causa, ritiene il Tribunale che l'opposizione spiegata dai signori **CLIENTI** sia infondata, e come tale vada rigettata in conformità della motivazione che segue.

2.1. Innanzitutto appare priva di pregio l'eccezione formulata in via pregiudiziale dalla parte opponente relativa alla nullità/inefficacia dell'atto di precetto **per mancata menzione, nell'atto della data di notificazione dei titoli esecutivi.**

Invero, la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, con la conseguenza che, come anche ribadito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua, spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello, scopo (sent. Cass. 6.7.2006 n. 15378).

In definitiva, come ha statuito anche recente giurisprudenza di merito (cfr. sent. Trib. Trento 31.7.2013) in caso di omessa indicazione nell'atto di precetto, della data di notifica del titolo esecutivo, occorre accertare se tale omissione possa ritenersi in qualche modo sanata. Ciò in quanto la giurisprudenza interpreta costantemente detta norma nel senso che in forza di essa è fatto obbligo al precettante che abbia precedentemente notificato il titolo esecutivo di porre il precettato in condizioni di identificare senza incertezze il titolo in forza del quale s'intende procedere esecutivamente, ritenendo il precetto valido se ciò avvenga (vedi anche, in senso del tutto analogo sent. Trib. Padova 3.6.2014, Trib. Modena 16.4.2003).

Orbene nel caso di specie i titoli esecutivi, già notificati, e espressamente non posti in discussione dagli opposenti nell'atto di citazione, sono stati identificati dal precettante





nell'atto di cui si discute mediante la chiara indicazione dell'autorità emanante, della data del decreto di esecutività e di apposizione della formula esecutiva (per il titolo non già notificato in forma esecutiva in quanto emesso inizialmente non provvisoriamente esecutivo), con la conseguenza che, nel caso in esame, non può dubitarsi della avvenuta possibilità, per i precettati, di identificare senza incertezze, in base all'atto esecutivo notificato, il titolo in forza del quale s'intende procedere esecutivamente.

Sono infondate anche le ulteriori doglianze fatte valere dagli opposenti signori **CLIENTI**.

2.2 Quanto alla eccezione di prescrizione del credito fatto valere da **BANCA** con il precetto notificato, occorre qui richiamare quanto già motivato in precedenza con riferimento all'avvenuto ricevimento, da parte degli attori, della lettera di messa in mora spedita con raccomandata ricevuta in data 23.10.2002. Per quanto posto a fondamento della decisione, tale raccomandata deve essere considerata idonea, ad interrompere il termine di prescrizione del diritto al pagamento delle somme ingiunte.

Come infatti già riportato *"L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente"* (ord. Cass. **15762/2013** cit.).

2.3 Con riferimento all'eccezione dell'illegittimità del calcolo degli interessi e in particolare dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, va considerato che i crediti pretesi dalla parte opposta sono fondati su titoli esecutivi di formazione giudiziale passati in giudicato in quanto trattasi di decreti ingiuntivi non opposti. Tali decreti ingiuntivi, emessi, rispettivamente, per le somme capitali indicate in atti e oltre interessi come richiesti, non possono essere oggi posti in discussione in quanto coperti dal giudicato.

La giurisprudenza della Cassazione ha sottolineato infatti che *"Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova, applicazione anche in riferimento al...decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda"* (così sent. Cass. 6.9.2007 n. 18725). Ne consegue che la mancata proposizione dell'opposizione ai decreti ingiuntivi di cui si discute preclude ogni ulteriore esame delle ragioni su cui si fondano le ingiunzioni sia per quanto riguarda i crediti azionati (come anche ribadito suora al punto 1.2.), sia con riferimento ai relativi interessi.

2.4. Non risulta infine fondato il motivo di opposizione relativo alla asserita non debenza delle spese relative alla consultazione con il cliente e alla corrispondenza informativa.

Come osservato recentemente dalla Corte di Cassazione, *"gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie "consultazioni con il cliente" e "con corrispondenza informativa. con il cliente "sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla*



sentenza definitiva' evidenziando che "per la fase di esecuzione la tariffa stessa (vigente all'epoca dei fatti per cui e causa) prevede, al punto 74 della parte 2<sup>a</sup> della tabella B, che "per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni": cosa che fonda, anche dal punto di vista testuale e ad avviso del collegio, l'astratta ammissibilità delle voci "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa" (così sent. Cass. 20.6.2011, n. 1348).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) Rigetta l'opposizione;

2) condanna **CLIENTI** a rifondere, alla parte opponente **BANCA**, le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2400,00 per la fase di studio, euro 1500,00 per la fase introduttiva, euro 1700,00 per fase istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Livorno, li 18.10.2014

Il Giudice  
(dott.ssa Nicoletta Marino)

*\*Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*